



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

Rinnovo del riconoscimento della Società IIS Cert s.r.l. quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010"

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, di recepimento della direttiva 2014/38/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inquinamento acustico;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/106/UE, che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi e la procedura di verifica "CE" degli stessi;

Visto il Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento prot. n.177 Registro Decreti del 12 luglio 2016 che ha istituito il Gruppo di lavoro (MIT – ANSF) per l'attività di riconoscimento, rinnovo e monitoraggio degli Organismi riconosciuti in ambito ferroviario.

Vista la nota della società IIS Cert s.r.l con sede legale in via Lungobisagno Istria, 29r 16141 Genova, registrata in ingresso con prot. n. 7318 del 30/11/2018 con cui la Società ha formulato istanza di rinnovo del riconoscimento quale organismo notificato abilitato a svolgere la procedura di

valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, con riferimento ai sottosistemi strutturali e funzionali:

- Infrastrutture;
- Controllo, comando e segnalamento di bordo;
- Controllo, comando e segnalamento a terra;
- Materiale rotabile.

Visto il decreto con cui ANSF ha rinnovato la qualifica di verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) trasmesso con nota ANSF prot. n. 6235 del 27/3/2019 con riguardo ai sottosistemi strutturali e funzionali come di seguito riportati

- Infrastrutture;
- Controllo, comando e segnalamento di bordo;
- Controllo, comando e segnalamento a terra;
- Materiale rotabile;
- Manutenzione.

Considerato che, nella predetta istanza, la Società ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Vista la nota con cui il Coordinatore del gruppo di lavoro conferma l'esito positivo dell'istruttoria svolta;

Decreta

Art. 1

1. Alla società IIS Cert s.r.l con sede legale in via Lungobisagno Istria, 29r 16141 Genova, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 191/2010, è rinnovato il riconoscimento quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal D.M. 22 luglio 2011, di seguito specificati:

- Infrastrutture;
- Controllo-comando e segnalamento:
 - Controllo-comando e segnalamento di terra;
 - Controllo-comando e segnalamento di bordo;
- Materiale Rotabile;
- Manutenzione.

Art. 2

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie – vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo IIS Cert s.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo IIS Cert s.r.l. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.
3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo IIS Cert s.r.l. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5

1. Il presente decreto rinnova per ulteriori cinque anni il riconoscimento quale Organismo Notificato rilasciato con D.D. n. 37 del 27/12/2013 pubblicato sulla G.U.R.I n.47 del 26-2-2014.
2. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Maria Pujia)

